

Carte 2013

La nuova regolamentazione europea
per le carte di pagamento:
commissioni interbancarie e altri aspetti

Andrea De Matteis

De Matteis



STUDIO
LEGALE

Contesto e ambito di applicazione

- Consultazione pubblica sul Libro Verde
- Pacchetto di misure legislative presentato il 24 luglio 2013
- Regolamento e Direttiva (“PSD2”)
- Intervento di regolazione più drastico mai visto
- Si sovrappone all’applicazione delle regole antitrust
- Non solo commissioni interbancarie ma anche regole commerciali
- Testo suscettibile di interpretazioni tra loro divergenti
- Periodo di grande incertezza davanti

Processo decisionale/Entrata in vigore

- Parlamento Europeo e Consiglio dovranno concordare un testo comune
- Presidenza della Lituania (poi Grecia e Italia)
- Prossime elezioni del Parlamento Europeo il 25 maggio 2014
- Il Regolamento sulle commissioni interbancarie entrerà in vigore 20 giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale UE
- La PSD2 deve essere implementata dagli Stati Membri entro 2 anni dalla sua adozione
- Intensa attività di lobbying: potrebbero esserci dei miglioramenti, ma anche dei peggioramenti
- Proposta legislativa separata dai procedimenti presso la Corte di Giustizia e le Autorità nazionali di tutela della concorrenza

Ambito di applicazione

- Operazioni domestiche e operazioni nel mercato SEE
- Carte di debito (incluse le prepagate) e carte di credito
- Operazioni tramite POS e ATM, relativamente alle regole commerciali
- Pagamenti con carta (esclusi ACH e borsellini elettronici)
- Circuiti a quattro parti e a tre parti
- Accesso ai sistemi di pagamento (Art. 29 della PSD2)

Commissioni interbancarie

- Livello massimo assoluto sulle carte di credito *consumer* (30 bps) e sulle carte di debito *consumer* (20 bps) – Nessun livello massimo sulle carte aziendali (*commercial cards*)
- Nessuna analisi economica significativa alla base dei livelli massimi
- Commissioni interbancarie multilaterali e bilaterali per le operazioni tramite POS
- Fase 1: operazioni transfrontaliere e operazioni convenzionate a livello transfrontaliero (*central acquiring*)
- Fase 2: tutte le operazioni all'interno del mercato SEE (incluse quelle domestiche)
- Norma anti-elusione: la “compensazione netta” ricevuta dall'*issuer* da parte del circuito è equiparata alle commissioni interbancarie

HACR/*Surcharge*/Indirizzamento (*Steering*)

- Obbligo di accettare tutte le carte (HACR) mantenuto per i prodotti soggetti alle commissioni interbancarie regolamentate. Gli esercenti non sono vincolati ad accettare le carte aziendali
- *Surcharge* vietato per i prodotti con commissioni interbancarie regolamentate. *Surcharge* sulle carte aziendali consentito agli esercenti
- Livello del *surcharge* non eccedente i costi sostenuti dall'esercente
- Altre forme di differenziazione/indirizzamento consentite
- Le carte devono essere “identificabili in modo visibile e per via elettronica” (carte prepagate, carte di debito e di credito, carte aziendali)
- Quanto alle *combo cards*?

Carte con più di un marchio (*Cobadging*)

- Le regole del circuito non possono ostacolare o impedire che le carte riportino più marchi
- Sulle carte con più marchi non possono essere imposti obblighi di segnalazione (*reporting*), commissioni di circuito, ecc., in relazione alle operazioni effettuate utilizzando un circuito concorrente
- Nelle operazioni tramite POS/ATM, il titolare di carta sceglie il marchio del circuito da utilizzare. Circuiti/*issuers/acquirers*/esercenti/altri prestatori di servizi di pagamento non possono predeterminare (*route*) la scelta del titolare di carta

Trasparenza delle MSC

- Differenziate per categoria/marchio, come regola predefinita (*unblending*) salvo che l'esercente richieda diversamente
- Accordo con l'esercente deve specificare l'importo delle commissioni interbancarie e delle commissioni del circuito per ogni categoria/marchio della carta
- Requisiti di fatturazione (riferimenti alle operazioni di pagamento, l'importo delle operazioni nella valuta di conto dell'esercente e l'importo delle MSC, con separata indicazione delle commissioni interbancarie) e informazioni periodiche

Separazione tra circuito e *processing*

- Indipendenza tra il soggetto che svolge il *processing* delle operazioni e il circuito, in termini di forma giuridica, organizzazione e potere decisionale
- Definizioni di 'circuito' e '*processing*'
- Non sono ammesse discriminazioni tra le controllate e altri soggetti. Non è ammessa la fornitura condizionata dei servizi (*bundling*)
- Separazione dei messaggi di autorizzazione (*authorization*) e di compensazione (*clearing*), che potranno essere processati da soggetti differenti che svolgono il *processing*
- I *processors* devono assicurare l'interoperabilità tecnica in particolare mediante l'uso di standard (internazionali o europei)

Licenze / Regole del circuito

- Tutte le licenze di *acquiring/issuing* devono valere per tutto il mercato SEE
- Non è necessaria una preventiva e specifica licenza/autorizzazione per l'*acquiring* transfrontaliero
- Non sono ammesse restrizioni territoriali all'interno delle regole del circuito

Autorità 'competenti'

- Ciascuno Stato Membro designa un organismo incaricato di assicurare il rispetto del Regolamento, cui attribuisce poteri di indagine e di controllo
- Sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive
- Procedure extragiudiziali di reclamo e ricorso per la risoluzione delle controversie tra esercenti e *acquirers*

PSD2 – i servizi di ordine di pagamento

- Per favorire i c.d. ‘servizi di ordine di pagamento’ (*payment initiation services*) offerti da terzi prestatori (*Third Party Providers* o *TPPs*), questi ultimi devono poter accedere alle informazioni sulla disponibilità di fondi sul conto corrente bancario del pagatore – non è necessario il consenso della banca che detiene il conto
- ‘Tali servizi incentivano il commercio elettronico con un software che fa da ponte tra il sito web dell'esercente e la piattaforma di on-line banking del consumatore per disporre pagamenti via internet sulla base di bonifici (*credit transfers*) o addebiti diretti (*direct debits*)’

Effetti - Conclusioni

- Criticità di carattere economico per gli *issuers*
- Benefici per gli esercenti di grandi dimensioni, *acquirers* e soggetti che svolgono il *processing*
- Quale sarà l'impatto sullo sviluppo dell'accettazione?
- Quali saranno i benefici per i consumatori?
- Apertura concorrenziale del *processing* sui circuiti domestici e le carte con più marchi
- Cambio di paradigma nel ruolo del circuito: da mero 'agevolatore' di pagamenti a prestatore di un servizio completo?
- Opportunità per il circuito di svolgere un ruolo più attivo nello sviluppo/abilitazione di nuovi prodotti e servizi?

De Matteis  STUDIO
LEGALE